



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

**Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici
Territoriali della Lombardia**

**Ai Gestori delle scuole paritarie della
Lombardia**

**Oggetto: Disposizioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità -
anno scolastico 2021/2022.**

1. OGGETTO DELLA NOTA

La presente nota ha come obiettivo fornire le istruzioni di questa Direzione Regionale – Ufficio XII – settore scuole non statali per la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità per l'anno scolastico 2021/2022.

La procedura per il riconoscimento della parità scolastica è disciplinata dalla Legge n. 62 del 10 marzo 2000, dal Decreto Ministeriale 267 del 29 novembre 2007 e dal Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008, a cui la presente nota fa riferimento.

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE L'ISTANZA

L'istanza può essere presentata dai seguenti soggetti:

- dalle scuole già funzionanti come scuole non paritarie;
- dalle scuole di nuova istituzione che attiveranno il funzionamento dall'anno scolastico 2021/2022;
- dalle scuole che vogliano istituire nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni.

Il Gestore deve specificare nell'istanza se la parità viene richiesta per un corso completo o per l'istituzione di un nuovo corso a iniziare dalla classe prima in vista del graduale completamento dell'intero corso.

3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza di riconoscimento (per la cui richiesta deve essere utilizzato l'allegato 1 alla presente nota) dovrà essere inviata **entro il 31 marzo 2021** (D.M. n. 267 del 29 novembre 2007 e D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008 art. 3.4), corredata dalla documentazione richiesta e spedita via pec all'indirizzo: **drlo@postacert.istruzione.it**.

L'istanza deve essere presentata dal soggetto gestore o dal Rappresentante Legale (se il gestore è un Ente pubblico o privato) in possesso dei requisiti di cui all'art. 353 Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994. Il richiedente deve essere cittadino italiano o di uno Stato Membro dell'Unione Europea, deve aver compiuto il trentesimo anno di età e deve essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali (art. 3.1 D.M. n. 83 del 10.10.2008).

Nell'istanza dovranno essere specificati:

- sede legale dell'Ente gestore;
- denominazione che intende assumere la scuola;
- tipologia di scuola a cui l'organizzazione vuole conformarsi con riferimento agli ordinamenti vigenti;
- indirizzo ordinamentale che si intende attivare nell'anno scolastico 2021/2022;
- numero di corsi che si intendono attivare.

La richiesta di riconoscimento della parità dovrà contenere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti previsti dalla legge 62/2000 e richiamati dai DD.MM. n. 267/07, n. 83/08 con la dichiarazione dei seguenti impegni:

- a) accogliere l'iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intende frequentare e abbia una età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici
- b) applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità, con difficoltà specifiche di apprendimento o in condizioni di svantaggio;
- c) rispettare le disposizioni in ordine alla costituzione di corsi completi, fatta eccezione per le Scuole dell'Infanzia;
- d) costituire organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- e) rendere pubblici i bilanci della scuola;
- f) nominare, entro il 31 agosto, un Coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali e professionali così come indicati dall'art. 6.7 del D.M. 83/2008. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie il Coordinatore didattico deve essere in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente; nelle scuole secondarie di I e II grado deve essere in possesso di laurea o titolo equipollente (D.M. n. 83/2008 art. 6.7);
- g) assumere, entro il 31 agosto, personale docente munito di titolo previsto per l'insegnamento. L'abilitazione è obbligatoria per tutti i docenti ai sensi della Legge n. 62/2000 art. 1 commi 4 e 4 bis. Il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria Congregazione e il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalle Diocesi non è soggetto a stipula di contratto individuale di lavoro.

Il modello, di cui all'allegato 1 della presente nota, deve essere corredato dalla seguente documentazione:

A) Se il gestore è un Ente ecclesiastico:

- Nulla osta della competente autorità ecclesiastica;
- Certificato della Prefettura o della Cancelleria del Tribunale che attesti l'esistenza dell'Ente e la legale rappresentanza o, in alternativa, equivalente attestazione della Curia vescovile competente.

B) Se il gestore è un Ente locale:

- Atto deliberativo adottato secondo il rispettivo ordinamento.

C) Se il gestore è persona fisica:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, assenza di carichi penali pendenti o di condanne passate in giudicato, di non essere pubblico dipendente;
- Curriculum vitae;
- Codice fiscale.

D) Se il gestore è una società:

- Atto costitutivo e dello statuto;
- Visura camerale.

Tutti gli enti, sia gestori pubblici che privati, dovranno presentare:

Dati relativi all'ente, dati fiscali ed altre certificazioni

1. Codice fiscale dell'Ente e del Rappresentante Legale;
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal gestore o dal Legale Rappresentante attestante l'eventuale appartenenza alle categorie dei soggetti giuridici senza fini di lucro, di cui all'art. 3 del D. M. 21 maggio 2007;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal gestore o dal Legale Rappresentante

e-mail: DRLO.Ufficio12-ScuoleNonStataliEStraniere@istruzione.it - PEC: drlo@postacert.istruzione.it

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F.:97254200153

Sito internet: <https://usr.istruzione.lombardia.gov.it>

attestante: nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, di non essere pubblico dipendente;

4. Curriculum del Legale Rappresentante;
5. Certificato del casellario giudiziario del Legale Rappresentante o autocertificazione di assenza di carichi penali pendenti o di condanne passate in giudicato;
6. Documento d'identità della persona che presenta la richiesta, sia gestore persona fisica sia Rappresentante Legale di Ente pubblico o privato;
7. Procura notarile, nel caso in cui il gestore persona fisica o il Legale Rappresentante di Ente pubblico o privato intendono delegare un proprio rappresentante alla presentazione della domanda;
8. Consenso al Trattamento Dati Personali sottoscritto dal gestore.

Didattica

9. Progetto educativo della scuola (P.E.I.), ai sensi dell'art.1 comma 4 della Legge 62/2000, redatto in armonia con i principi fondamentali della Costituzione e firmato dal gestore o dal Rappresentante Legale;
10. Piano Triennale dell'Offerta Formativa (Legge 107/2015 art.1 comma 2) definito in conformità agli ordinamenti vigenti, anche se in attesa di approvazione da parte dei costituendi OO.CC.
Il PTOF dovrà essere pubblicato sul sito web della scuola e nella piattaforma Scuola In Chiaro. I quadri orari presenti nel PTOF devono rispettare quanto prescritto dagli ordinamenti vigenti: Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado: DPR 89/2009; Scuola Secondaria di II Grado: Istituti Tecnici DPR 88/2010, Licei DPR 89/2010, IP DLgs. 61/2017 e DI 92/2018;
11. Rapporto di Autovalutazione (RAV) e Piano di Miglioramento (PdM) ai sensi del DPR 80/2013 e della Legge 107/2015 (**l'invio non è obbligatorio per la Scuola dell'infanzia e per le scuole di nuova parità**);
12. Patto di corresponsabilità scuola-famiglia ai sensi del DPR 249/1998 come modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007, art. 5;
13. Regolamenti degli organi collegiali ove già costituiti e verbali di insediamento (nel caso in cui gli organi collegiali non siano ancora costituiti dovranno essere inviati entro 60 giorni dall'inizio dell'anno scolastico).

Classi – alunni – docenti

14. Elenco (indicare solo le iniziali) con il numero degli alunni iscritti e relativo prospetto previsionale delle classi e/o delle sezioni, inclusi gli allievi con disabilità, muniti di relativa documentazione specifica;
15. Elenco previsionale del personale docente con l'indicazione del titolo di studio e dell'abilitazione corrispondente alla classe di concorso della materia insegnata. Nel caso di docenti abilitati all'estero è necessario dimostrare che il titolo sia stato riconosciuto in Italia ai sensi della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016;
16. Elenco previsionale del personale non docente con relativi titoli di studio posseduti e funzioni svolte;
17. Elenco nominativo (indicare solo le iniziali) definitivo degli alunni iscritti, completo dei dati di nascita e provenienza;
18. Elenco nominativo definitivo del personale docente assunto con titolo di studio, classe di concorso e disciplina oggetto di insegnamento;
19. Elenco nominativo definitivo del personale non docente assunto;
20. Elenco dei docenti (indicare solo le iniziali) che prestano opera a titolo volontario e/o con contratto d'opera con indicazione dei titoli, degli insegnamenti, del numero di ore per cui sono utilizzati nel rispetto dell'art. 1 comma 5 della Legge 62/2000.

Locali scolastici

21. Documentazione attestante il titolo di disponibilità dei locali (proprietà, contratto di affitto, comodato d'uso) e durata della medesima;
22. Pianta planimetrica dell'edificio scolastico, redatta da un tecnico abilitato, in cui siano evidenziati i locali destinati all'attività della scuola per cui viene richiesta la parità, con l'indicazione del numero massimo di alunni accoglibili per aula;
23. Certificato di agibilità ad uso scolastico rilasciato dal Comune, oppure relazione tecnica giurata e asseverata rilasciata da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale di competenza che attesti l'idoneità della struttura scolastica rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e d'igiene dei locali scolastici, oppure S.C.A. (segnalazione certificata di agibilità ad uso scolastico ex art. 24 DPR 380/2001 come modificato dal D.Lgs. 222/2016);

e-mail: DRLO.Ufficio12-ScuoleNonStataliEStraniere@istruzione.it - PEC: drlo@postacert.istruzione.it

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153

Sito internet: <https://usr.istruzione.lombardia.gov.it>

24. Certificato di idoneità igienico – sanitaria dei locali rilasciato dalla competente Ats (ex ASL), che attesti il numero massimo di alunni accoglibili per aula (se la scuola possiede il certificato di cui al punto 23 questo documento non è necessario);
25. Autorizzazione igienico – sanitaria al funzionamento del servizio mensa;
26. Documentazione relativa allo stato di adeguamento dell'edificio alle norme antincendio;
27. Dichiarazione di predisposizione del DVR -Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza - (D. Lgs. n. 81/08);
28. Elenco degli arredi e attrezzature tecniche idonei, in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia d'igiene e sicurezza.

Per le scuole dell'infanzia bisogna tenere conto delle indicazioni in base alle quali l'attività educativa va svolta anche all'aperto e a diretto contatto con il terreno di gioco. Pertanto le stesse saranno collocate esclusivamente al piano terra (D.M. n. 18.12.1975, punto 3.0.4).

Gli elenchi di cui ai punti 17,18,19 e 20 e l'atto di nomina del coordinatore delle attività didattiche di cui al punto e) della dichiarazione di impegno dovranno essere inviati **entro il 31 agosto 2021** all'indirizzo di Pec istituzionale: **drlo@postacert.istruzione.it**.

4. ATTIVAZIONE DI NUOVI INDIRIZZI/ARTICOLAZIONI/OPZIONI

Gli istituti tecnici, gli istituti professionali e i licei già paritari che prevedono l'attivazione di un nuovo indirizzo/articolazione/opzioni devono inoltrare domanda di nuova parità.

Si possono verificare due diverse situazioni:

1. Nel caso in cui sia stato emesso un decreto di parità - a partire dalla classe prima - già contenente l'indicazione dell'indirizzo/articolazione/opzione da attivare, è possibile modificare lo stesso (ai sensi dell'art.4.3 del DM 83/2008), oppure aggiungerne uno nuovo. A tal fine, la scuola dovrà inoltrare domanda di parità entro il 31 marzo precedente l'inizio della classe terza e attendere il decreto autorizzativo, integrativo di quello originario, per l'indirizzo da modificare o da aggiungere.
2. Anche nel caso in cui sia stato emesso un decreto di parità - a partire dalla classe prima - senza l'indicazione dell'indirizzo da attivare, la scuola dovrà inoltrare domanda di parità entro il 31 marzo precedente l'inizio della classe terza e attendere il decreto autorizzativo, integrativo di quello originario, per l'indirizzo da attivare.

Nei casi degli istituti tecnici e dei licei artistici per i quali non sia stato emesso alcun decreto di parità è possibile inoltrare domanda in due diverse modalità:

- a) già con l'indicazione dell'indirizzo prescelto;
- b) senza indicare l'indirizzo prescelto, riservandosi di farlo entro il 31 marzo precedente l'inizio della classe terza.

Nei seguenti casi:

- Istituti professionali,
- Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico-sociale,
- Liceo Scientifico Opzione Scienze applicate,
- Liceo Scientifico sezione ad Indirizzo Sportivo

è necessario indicare fin dall'attivazione della prima classe l'indirizzo o l'opzione prescelta.

In ogni caso, non è possibile modificare opzioni o sezioni già avviate che prevedano materie caratterizzanti dal primo anno.

Le scuole già paritarie che chiedono l'attivazione di nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni sono esentate dall'invio della documentazione relativa ai locali scolastici. Viene richiesta, in tali casi, solo la documentazione di aggiornamento di eventuali lavori di ristrutturazione effettuati, nonché l'aggiornamento di certificati scaduti.

5. AZIONI A TUTELA DEL BENESSERE E DELLA SALUTE DEGLI STUDENTI

Alunni disabili e con Bisogni Educativi Speciali

Ai sensi dell'art.1 comma 3 della Legge 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) "Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap". Pertanto nel caso di alunni disabili è necessaria, per ogni studente, la compilazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) ai sensi della Legge 104/1992, del D.Lgs. 66/2017 e del Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 e relativi allegati (Linee guida-modalità assegnazione delle misure di sostegno e modello di PEI; modelli di PEI per ogni grado di istruzione scolastica; scheda per l'individuazione del debito di funzionamento; tabella individuazione fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza). Il PEI deve essere elaborato e approvato dal GLO (gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'art. 9, comma 10 del D.Lgs. 66/17). Nel caso di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) la scuola deve procedere alla compilazione, per ogni studente, del Piano Didattico Personalizzato (PDP) nel rispetto della Legge 170/2010, della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e della C.M. n. 8 del 6 marzo 2013. Il PDP deve essere approvato dal consiglio di classe.

Alunni ospedalizzati

Gli alunni ospedalizzati possono usufruire del servizio Scuola in Ospedale ai sensi del DM n.461 del 6 giugno 2019.

Bullismo e cyberbullismo

Ai sensi dell'art 4 comma 3 della L. 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", sia le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) che il Patto di Corresponsabilità devono contemplare misure specificamente dedicate alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

6. CONCLUSIONI

L'Ufficio, verificata la regolarità delle dichiarazioni rese e la completezza della documentazione prodotta, emetterà il decreto di riconoscimento della parità o di diniego **entro il 30 giugno 2021**. Tale decreto avrà effetto giuridico dal primo settembre 2021. A seguito del riconoscimento della parità la scuola non statale paritaria entra a far parte del Sistema Nazionale d'Istruzione e viene inserita nell'Anagrafe Nazionale delle scuole paritarie.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XII

Letizia AFFATATO

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Allegati:

Allegato 1: Istanza di riconoscimento della parità scolastica (word, 30,2 kb)

Allegato 2: Informativa sul trattamento dei dati personali (pdf, 43,3 kb)

Responsabile del Procedimento: Letizia Affatato

Referenti: LC - NR

Numeri di telefono: 02-574627287 e 02 574627318